

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE SPORTIVA D'APPELLO I^a SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 062/CSA (2014/2015)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 035/CSA– RIUNIONE DEL 19 DICEMBRE 2014

1° COLLEGIO

Dott. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Dott. Francesco Cerini, Avv. Mario Antonio Scino – Componenti; Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

1. RICORSO DEL S.S.C. NAPOLI AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI €10.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA NAPOLI/CAGLIARI DEL 23.11.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 87 del 25.11.2014)

La società S.S.C. Napoli S.p.A. ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A pubblicato sul Com. Uff. n. 87 del 25.11.2014, con il quale, a seguito della gara Napoli/Cagliari del 23.11.2014, è stata inflitta alla stessa società la seguente sanzione:

- ammenda di € 10.000,00 (diecimila) "*per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, indirizzato reiteratamente un fascio di luce- laser verso l'allenatore e calciatori della squadra avversaria, sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all'art. 13, comma 1 lett. a) e b) C.G.S., per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza*".

La reclamante nel ricorso presentato ha chiesto in accoglimento del reclamo in via principale l'annullamento della sanzione irrogata ed in via subordinata una riduzione dell'ammenda stessa.

In particolare, la reclamante ritiene che non le siano state riconosciute tutte le esimenti.

Difatti, ad avviso della reclamante l'utilizzo del raggio laser non può essere considerato quale atto violento, in quanto inidoneo a provocare conseguenze lesive al soggetto destinatario, sia per natura sia per finalità, il cui unico scopo è quello di decentrare l'avversario intento nello svolgimento della gara.

Sostiene altresì la reclamante di aver collaborato attivamente con le Forze dell'Ordine a riprova dell'attenzione e della cura prodigata al fine di educare i propri sostenitori ad un tifo corretto. Per far cessare il comportamento scorretto, addirittura la società S.S.C. Napoli S.p.A. faceva effettuare dallo speaker dello Stadio in due occasioni un annuncio per porre fine al comportamento scorretto e segnalava il fatto alla Pubblica sicurezza onde individuare il responsabile del gesto..

La reclamante ha chiesto, altresì, che venga riconosciuta la ricorrenza, nella specie, unitamente alle due circostanze attenuanti previste dalle lettere a) ed b) dell'art. 13 comma 1, in caso di violazione degli artt. 11 e 12 C.G.S. di cui il Giudice Sportivo ha dato atto nella decisione impugnata, anche di quella prevista alla lettera c) del medesimo articolo 13 comma 1 C.G.S.. Ciò al fine di ottenere l'annullamento della sanzione irrogata, atteso che la compresenza di tre delle cinque circostanze attenuanti di cui all'art. 13 comma 1 C.G.S. permette alla società di non rispondere per i comportamenti tenuti dai propri sostenitori.

La Corte, esaminati gli atti, ritiene, in primo luogo, che l'utilizzo di un dispositivo laser da parte di un tifoso può integrare gli estremi della fattispecie di responsabilità della società di cui all'art. 12, terzo comma, C.G.S. e non già solo, dunque, dell'art. 14 C.G.S. come stabilito dal Giudice Sportivo. Ciò comporterebbe la possibilità di riconoscere la ricorrenza di ulteriori circostanze attenuanti, oltre a quelle contraddistinte dalle lett. a) e b) previste dall'art. 13 C.G.S. e contemplate dall'ultimo comma dell'art. 14 C.G.S..

Nel caso oggetto di reclamo questa Corte di Giustizia Federale considerati i fatti come accaduti pur inquadrabili sotto l'art. 12, considerando altresì che l'attività posta in essere è stata comunque reiterata, ritiene congrua la sanzione come già inflitta pari al minimo edittale e pertanto respinge il ricorso.

Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società S.S.C. Napoli di Napoli.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2. RICORSO DELL'U.C. SAMPDORIA AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI €15.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA SAMPDORIA/NAPOLI DELL'1.12.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 91 del 2.12.2014)

Con ricorso proposto ritualmente in data 2 dicembre 2014, la società U.S Sampdoria S.p.A. ha impugnato il Com. Uff. n. 91 del 2.12.2014 con il quale veniva imposta alla società ricorrente la ammenda di €15.000,00.

La società ricorrente deduceva, riassuntivamente, l'invalidità e/o illegittimità della delibera per lesione dei principi generali di eccessiva gravosità della sanzione inflitta rispetto alla gravità delle infrazioni contestate e alla sua proporzionalità, chiedendone, tenuto conto delle attenuanti previste ma non applicate dall'art.13,comma 1, lett. e), C.G.S., l'annullamento o, in subordine, la sua riduzione ad equità.

Giova preliminarmente affrontare le questioni di poste dalla reclamante circa: 1- la violazione del principio di proporzionalità nella misura della sanzione e 2- la mancata applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 13, comma 1, lettera e) C.G.S..

Si esamina in primo luogo la violazione sub 1) in cui sarebbe incorso il Giudice Sportivo con l'impugnata decisione, ovvero la violazione del principio di proporzionalità. A tal proposito, tenuto conto della effettiva gravità delle violazioni contestate, pare effettivamente riscontrarsi la mancanza degli elementi necessari in ordine alla prima violazione (primo coro percepito non da tutti i rappresentanti della Procura Federale) mentre sicuramente ricorrono, contrariamente all'assunto della difesa della società medesima, i requisiti per sanzionare la seconda violazione, riscontrata da un referto che fa riferimento ad adeguata proporzione tra presenti (8000) e consistenza di intonanti il coro sanzionato (2000). Se appare incongruo applicare sanzione per la prima violazione riscontrata deve rilevarsi che sulla seconda ci si può attenere ad una valutazione, anche in relazione alle prospettate attenuanti con il secondo motivo di ricorso, congrua sul piano edittale che non si presta ad utili censure quanto all'entità complessivamente comminabile.

Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società U.C. Sampdoria di Genova.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2° COLLEGIO

Dott. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Avv. Patrizio Leozappa, Prof. Alessandro Zampone – Componenti; Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

3. RICORSO DELL'U.C. SAMPDORIA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. MIHAJLOVIC SINISA SEGUITO GARA TIM CUP SAMPDORIA/BRESCIA DEL 4/12/2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 94 del 5.12.2014)

Con reclamo in data 15.12.2014, la U.C. Sampdoria S.p.A. ha impugnato la decisione pubblicata nel Com. Uff. n. 94 del 5.12.2014, con la quale il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A ha comminato al sig. Sinisa Mihajlovic, allenatore della prima squadra, la squalifica per 2 giornate effettive di gara, per avere lo stesso *“al 38° del secondo tempo, contestato l'operato arbitrale rivolgendosi un'espressione irrispettosa al quarto Ufficiale e per avere, all'invito di moderare i toni, indirizzato verso la sua persona il contenuto di una bottiglietta d'acqua, assumendo quindi, all'atto dell'allontanamento, un atteggiamento intimidatorio”*.

A sostegno del proposto reclamo, la U.C. Sampdoria S.p.A. adduce, con il primo motivo di doglianza, l'insussistenza del carattere irrispettoso della frase pronunciata dall'allenatore nei confronti del Quarto Ufficiale (*“Perché ammonisce solo noi e a loro nessuno?”*), richiamando ed illustrando una serie di precedenti giurisprudenziali in tema. Con il secondo motivo, la reclamante si duole dell'insussistenza della ipotizzata reazione dell'allenatore, chiarendo che il gesto compiuto da quest'ultimo, consistente nel gettare in terra una piccola quantità d'acqua contenuta in una bottiglietta, sarebbe stato compiuto dal sig. Mihajlovic, come d'abitudine, unicamente per pulire il collo della bottiglietta prima di iniziare a bere. Il gesto sarebbe stato dunque del tutto slegato dal colloquio avuto con il Quarto Ufficiale e da quest'ultimo equivocato, in quanto intrinsecamente ed oggettivamente privo del disvalore allo stesso attribuito. Con il terzo motivo, la Sampdoria contesta che il suo allenatore abbia assunto un atteggiamento intimidatorio nei confronti del Quarto Ufficiale, dal momento che il *“fare minaccioso”* nei confronti di quest'ultimo si risolverebbe, come ammesso e dichiarato dallo stesso Quarto Ufficiale verbalizzante, nell'aver l'allenatore gridato la frase *“Adesso mi devi dire perché mi stai cacciando, devi dirmelo!”*. Conclude la reclamante adducendo l'eccessiva gravosità della sanzione comminata rispetto alla reale e minima valenza offensiva delle frasi pronunciate dall'allenatore e più in generale del suo comportamento, instando per l'annullamento o per una sua congrua riduzione, in via di estremo subordine anche mediante limitazione della sanzione ad una sola giornata di squalifica e convertendo la seconda giornata in un'ammenda.

Il reclamo è parzialmente fondato e va quindi accolto in parte, con riferimento al primo ed al terzo motivo di doglianza.

Effettivamente, secondo questa Corte, la frase rivolta al Quarto Ufficiale dal sig. Mihajlovic (*“Perché ammonisce solo noi e a loro nessuno?”*) è priva di carattere irrispettoso, così come inquadrabile in un contesto di concitazione ma privo di attitudine offensiva o intimidatoria è l'atteggiamento tenuto dall'allenatore in occasione del suo allontanamento dal campo di gioco disposto dall'arbitro, considerato il contenuto della frase (*“Adesso mi devi dire perché mi stai cacciando, devi dirmelo!”*), ancorchè gridata.

Sentito il Quarto Uomo, che ha confermato direttamente a questa Corte la dinamica della reazione avuta dal sig. Mihajlovic ed in particolare il fatto che quest'ultimo ha volontariamente rivolto verso la sua persona l'acqua contenuta nella bottiglietta che l'allenatore maneggiava, si ritiene invece di non poter ritenere fondato il terzo motivo di reclamo, dovendosi confermare sul punto la decisione del Giudice Sportivo.

Per l'effetto, questa Corte, in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società U.C. Sampdoria di Genova, riduce la sanzione della squalifica inflitta al sig. Sinisa Mihajlovic limitando la stessa ad 1 sola giornata effettiva di gara e convertendo la seconda giornata

in un'ammenda di € 5.000,00, in relazione alla quale si prende atto della lodevole volontà di devolvere la somma in beneficenza in favore dell'Istituto "Giannina Gaslini" di Genova.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

4. RICORSO DEL GENOA C.F.C. S.P.A. CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D'URGENZA EX ART. 36 BIS, COMMA 7, C.G.S., AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. DIEGO PEROTTI SEGUITO GARA GENOA/ROMA DEL 14.12.2014 A SEGUITO DI RISERVATA SEGNALAZIONE DEL PROCURATORE FEDERALE EX ART. 35, COMMA 1.3 C.G.S. (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 104 del 16.12.2014)

A seguito di segnalazione ricevuta da parte del Procuratore Federale, in relazione all'incontro Genoa/Roma, disputato in data 14.12.2014 e valevole per il Campionato di Serie "A", il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti, acquisite ed esaminate, ex art. 35, comma 1.3, C.G.S., le relative immagini televisive, ha inflitto al calciatore Diego Perotti della società Genoa la squalifica per tre giornate effettive di gara perché *"il calciatore genoano, nell'affollata area di rigore avversaria, mentre il pallone veniva calciato al di fuori dell'area stessa, con un repentino movimento della gamba sinistra colpiva da tergo con un calcio la coscia destra del calciatore giallo-rosso, che si accasciava dolorante al suolo"*.

Avverso tale decisione, ha proposto rituale e tempestiva impugnazione la società Genoa C.F.C. S.p.A., la quale ha sostenuto, in primo luogo, l'inutilizzabilità della prova televisiva e la conseguente inammissibilità del procedimento ex art. 35, comma 3.1., C.G.S. all'esito del quale è stata comminata la sanzione impugnata; il gesto del calciatore Perotti non integrerebbe infatti gli estremi della *"condotta violenta"* ed andrebbe derubricato quale condotta *"antisportiva"* ex art. 19, comma 4, lett. a) con la conseguenza che non sarebbe stato possibile dare ingresso alla prova televisiva, strumento probatorio al quale, secondo il C.G.S., è possibile fare ricorso nei soli casi di condotta violenta o in specifici casi tipizzati di condotta *"gravemente antisportiva"*. Il Genoa ha altresì dedotto l'inammissibilità della prova televisiva perché non sarebbe stato soddisfatto, nella fattispecie, l'ulteriore indispensabile presupposto della mancata percezione dell'arbitro e degli ufficiali di gara dell'accadimento in questione; la circostanza che l'arbitro abbia dichiarato di non aver visto l'episodio non escluderebbe infatti, secondo la tesi della Società, che gli altri ufficiali di gara abbiano comunque visto l'episodio ed abbiano tuttavia ritenuto di non doverlo segnalare stante la sostanziale contestualità tra episodio e triplice fischio dell'arbitro al termine dell'incontro. In via subordinata, la Società ha comunque sostenuto come la sanzione irrogata sia da considerarsi eccessivamente afflittiva, tenuto conto del fatto che il gesto del Perotti sarebbe stato conseguente alla provocazione ricevuta dal calciatore antagonista; la sanzione andrebbe quindi ridimensionata con la commutazione della terza gara di squalifica in pena pecuniaria.

La Corte, ascoltate le parti (Società, calciatore e rappresentante della Procura Federale) alla riunione del 19.12.2014, esaminati gli atti ed effettuata ogni più approfondita valutazione anche in merito alla presunta inammissibilità della prova televisiva rilevata dalla ricorrente, ritiene di condividere pienamente il giudizio del primo giudice circa la natura del gesto compiuto dal Sig. Diego Perotti; tale gesto, che il direttore di gara ha affermato di non aver visto, è senza dubbio qualificabile come *"violento"* e, in quanto tale, punibile nella misura stabilita dal Giudice sportivo con la decisione impugnata in corrispondenza del minimo edittale di cui all'art. 19.4 lett. b) C.G.S. L'esame delle immagini televisive (Sky), di indubbia attendibilità, consentono di ritenere come il Perotti abbia intenzionalmente colpito l'avversario da tergo con un calcio in maniera potenzialmente idonea a determinare conseguenze seriamente dannose per l'incolumità dell'avversario.

Ne consegue che la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo debba essere confermata.

Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso, con richiesta di procedimento d'urgenza ex art. 36 bis, comma 7, C.G.S., come sopra proposto dalla società Genoa C.F.C. S.p.A. di Genova.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

3° COLLEGIO

Dott. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Avv. Carlo Porceddu, Prof. Leonardo Salvemini – Componenti; Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

5. RICORSO DELL’A.S. ROMA S.P.A AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 1 GIORNATA EFFETTIVA DI GARA INFLITTA AL CALC. HOLEBAS JOSE LLOYD SEGUITO GARA GENOA/ROMA DEL 14.12.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 104 del 16.12.2014)

Con reclamo ritualmente proposto la A.S. Roma S.p.A. ha impugnato la decisione (Com. Uff. n. 104 del 16.12.2014) con la quale il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A ha inflitto, seguito gara Genoa/Roma del 14/12/2014, al calciatore Holebas Jose Lloyd la squalifica per una giornata effettiva di gara *“per avere, nell'uscire dal recinto di giuoco, indirizzato platealmente al pubblico un gesto provocatorio ed insultante”*.

Con i motivi scritti la reclamante ha eccepito che il supposto gesto non era stato rilevato né dagli Ufficiali di gara, né dai Collaboratori della Procura Federale presenti sul campo.

Ha rilevato, infatti, che la foto che “immortalava” l'Holebas era stata pubblicata da un quotidiano sportivo e, di seguito, segnalata a mezzo lettera al Giudice Sportivo da un solerte Vice Procuratore che evidentemente monitora la totalità dei riscontri fotografici di tutte le gare dei Campionati di Serie A e B, in ossequio ad uno “ius novi” assolutamente singolare.

Fattispecie che non rientra nell'art. 35 C.G.S. e, quindi, in carenza di legittimazione al riguardo da parte della Procura Federale.

Alla seduta del 19.12.2014, fissata davanti alla Corte Sportiva d'Appello Nazionale – I^a Sezione – è comparso il difensore della reclamante, il quale ha diffusamente illustrato i motivi scritti concludendo, in via principale, per l'annullamento della squalifica inflitta e, in via gradata, per la conversione della stessa in ammenda.

Ciò premesso, il ricorso appare evidentemente fondato.

La Corte non può esimersi dall’osservare, dal punto di vista assorbente e decisivo del rito, che le modalità di segnalazione adottate, “ad integrazione della relazione redatta dai Collaboratori incaricati del controllo gara”, dal Procuratore federale aggiunto, non presente alla gara, circa il deprecabile gesto del calciatore Holebas e la foto di seguito pubblicata da un quotidiano sportivo, non sono di certo sussumibili tra i rituali mezzi di prova ex art. 35 C.G.S. idonei a legittimare l’avvio di un procedimento disciplinare e l'adozione della relativa sanzione, impugnata dalla odierna reclamante.

In accoglimento della richiesta principale, pertanto, appurata l’assoluta irrivalenza dell’acquisizione degli elementi di prova della condotta punita, la sanzione inflitta da parte del Giudice Sportivo deve essere annullata.

Per questi motivi la C.S.A., in accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società A.S. Roma di Roma, annulla la sanzione inflitta.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Gerardo Mastrandrea

Publicato in Roma il 2 febbraio 2015

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio